

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1568)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente  
non di ruolo della scuola materna statale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di dare sistemazione al personale docente ed assistente della scuola materna statale che, in mancanza ancora del regolamento di esecuzione della legge 18 marzo 1968, n. 444, non ha potuto partecipare ai concorsi ordinari e a quelli speciali previsti nella predetta legge istitutiva della scuola materna statale.

Si tratta quindi di colmare il vuoto prodotto dal ritardo della normativa concernente il reclutamento del personale e di sanare la situazione di sperequazione venutasi a creare in danno del personale della scuola materna, specie dopo l'approvazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, il cui articolo 17 prevede l'immissione in ruolo del personale

docente della scuola secondaria in possesso di determinati requisiti. Il danno diverrebbe irreparabile per le molte insegnanti e assistenti che, per il maturare di limiti di età, sarebbero escluse dai normali concorsi quando questi potranno essere indetti e sarebbero costrette a lasciare il servizio nella posizione di incaricate.

A tal fine, il provvedimento prevede una soluzione che tende ad immettere in ruolo il personale docente ed assistente in servizio con incarico a tempo indeterminato, previo superamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio da indire nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili in ciascuna provincia.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel contempo, sono state recepite le norme della citata legge n. 444 che prevedono particolari disposizioni di favore per determinate categorie di docenti (articoli 22, ultimo comma, 23 e 28, secondo comma) ai fini dell'assunzione in ruolo.

La soluzione predisposta con il presente disegno di legge tiene conto inoltre dei principi contenuti al punto 5) dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per la emanazione di norme per lo stato giuridico del personale della scuola, in materia di reclutamento del personale docente. Infatti, le disposizioni ivi previste contemplano anche la possibilità di assunzioni in ruolo mediante concorsi per titoli con graduatorie ad esaurimento aggiornabili, nei limiti del 50 per cento dei posti vacanti annualmente.

Il provvedimento, peraltro, non intende soltanto salvaguardare la legittima aspettativa del personale, ma tiene nel debito conto anche l'esigenza di non condizionare ulteriormente il funzionamento della scuola materna statale alla precaria situazione dei suoi organici.

Ciò premesso, per quanto concerne il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 riguarda l'inquadramento in ruolo delle insegnanti incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, nonché delle insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso (ciò in conformità del disposto contenuto nell'articolo 23 della legge n. 444). I commi secondo e terzo prevedono, nell'ordine, riserve di posti disposte dalla stessa legge n. 444.

Contestualmente al concorso si consente di conseguire l'abilitazione specifica, come è peraltro disposto dall'articolo 9 della legge istitutiva n. 444. Si stabilisce inoltre che la idoneità conseguita nel concorso è titolo per l'iscrizione nella graduatoria provinciale per-

manente ai fini dell'assunzione in ruolo, dando così applicazione concreta alla disposizione contenuta nell'articolo 9, ultimo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820.

L'articolo 2 prevede analoga soluzione in favore delle assistenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali nell'anno scolastico 1973-74, che potranno così ottenere l'inquadramento in ruolo previo superamento di un concorso speciale provinciale per titoli ed esame-colloquio da indire nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili per ciascuna provincia.

In applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge istitutiva n. 444 è previsto anche il conseguimento, contestualmente al concorso, dell'attestato specifico che consentirà alle interessate di ottenere l'incarico a tempo indeterminato e l'iscrizione in apposite graduatorie permanenti ai fini dell'immissione in ruolo.

Gli articoli 3 e 4 prevedono inoltre la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi che saranno indetti in applicazione del provvedimento; infine, l'articolo 5 dispone la deroga dei limiti di età ai fini della ammissione ai concorsi in questione, per l'ovvio motivo che moltissime candidate hanno già superato la prescritta età.

Per quanto concerne l'onere del provvedimento, è da tener presente che, trattandosi di messa a concorso di posti già esistenti, la spesa è limitata solo al pagamento dei compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

A tal fine, lo stanziamento ordinario del capitolo n. 1304 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione dell'anno finanziario 1974, relativo allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di posti di insegnanti, di assistenti e di direttrici, presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali che siano incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, nonchè le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso sono ammesse a partecipare a un concorso speciale provinciale per titoli ed esame-colloquio a posti di insegnante di ruolo delle scuole materne statali, da indire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili in ciascuna provincia.

Le candidate che siano nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e superino l'esame-colloquio sono nominate in ruolo con priorità assoluta.

I residui posti messi a concorso sono riservati per un quinto alle candidate che siano insegnanti di scuole materne non statali assunte per pubblico concorso. Il 50 per cento dei restanti posti è riservato alle candidate in possesso di diploma di scuola magistrale.

Coloro le quali superano l'esame-colloquio conseguono l'abilitazione specifica prevista dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, qualora ne siano sprovviste.

Le candidate che conseguono l'idoneità hanno titolo per l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Il concorso è indetto dal Provveditore agli studi sulla base di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, che, sentita la sezione III del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ne stabilisce le modalità e il programma.

**Art. 2.**

Le assistenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali nell'anno scolastico 1973-74 sono ammesse a partecipare ad un

concorso speciale provinciale per titoli ed esame-colloquio a posti di assistente di ruolo delle scuole materne statali, da indire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili.

Coloro le quali superano l'esame colloquio conseguono l'attestato previsto dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, ed hanno titolo per l'iscrizione in apposite graduatorie permanenti ed aggiornabili ai fini dell'immissione in ruolo.

Il concorso è indetto dal Provveditore agli studi sulla base di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, che, sentita la sezione III del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ne stabilisce le modalità e il programma.

### Art. 3.

La commissione giudicatrice del concorso speciale a posti di insegnante previsto dal precedente articolo 1 della presente legge è nominata dal Provveditore agli studi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. Essa è costituita:

a) di un professore universitario libero docente incaricato di pedagogia o di psicologia o di un preside di ruolo di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzione di presidente;

b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;

c) di un professore ordinario di igiene e puericultura di scuola magistrale statale o di scienze naturali degli istituti magistrali statali;

d) di un ispettore o direttore delle scuole elementari statali;

e) di una insegnante elementare preferibilmente munita di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale statale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio nel Provveditorato agli studi.

## Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso speciale, previsto dal precedente articolo 2 della presente legge, è nominata dal Provveditore agli studi dopo scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Essa è composta:

a) di un preside titolare di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzioni di presidente;

b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;

c) di un professore d'igiene e puericoltura di scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado o di un medico scolastico;

d) di due insegnanti ordinarie delle scuole elementari statali, preferibilmente munite di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio nel Provveditorato agli studi.

## Art. 5.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dalla presente legge è consentita la deroga dai limiti d'età stabiliti dalle vigenti disposizioni.